

AGESCI

REGIONE MARCHE

REGOLAMENTO ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 1 L'ASSEMBLEA E' COSTITUITA IN FORMA DELEGATA

1. Essa è regolamentata dalle norme che l'AGESCI si dà a livello nazionale e contenute nel suo Statuto e nei Regolamenti.
2. Il presente regolamento, che con tali norme non può essere in alcun modo in contrasto, regola quanto da esse non previsto.

Art. 2 COSTITUZIONE : COMPONENTI E PARTECIPANTI

1. I componenti dell'Assemblea, con diritto di voto, sono:
 - a) Coloro che fanno parte con diritto di voto del Consiglio Regionale;
 - b) Coloro che vengono delegati dalla Comunità capi, così come previsto dagli articoli seguenti; essi devono sempre e comunque essere scelti tra chi avrebbe diritto di elettorato attivo in caso di Assemblea regionale plenaria;
2. I partecipanti all'Assemblea, che hanno solo diritto di parola ,sono: gli Incaricati nominati dal Comitato Regionale, i Presidenti della Fondazione M. Rinaldi e della Coop. Il Castoro, i Segretari del MASCI Reg. Marche, i Responsabili Regionali dei F.B.

Art. 3 PRESENZE : OSSERVATORI , INVITATI, CANDIDATI

1. Ogni capo , Assistente Ecclesiastico, adulto in servizio, purché censito nell'ambito regionale , ha diritto di presenziare all'Assemblea .
2. E' facoltà dei Responsabili Regionali invitare all'Assemblea persone i cui interventi siano utili per lo svolgimento dei lavori : costoro non hanno diritto né di voto , né di proposta.
3. I candidati ai ruoli in votazione , come da art. 15 , hanno il diritto/dovere di essere presenti in Assemblea con diritto di parola per l'argomento che li riguarda.

Art. 4 DELEGATI

1. **Ogni gruppo ha il diritto e il dovere di far partecipare un proprio delegato di Comunità Capi e provvede a designarlo, nelle forme che ritiene più opportune;**
2. **l'incarico di delegato di Comunità Capi è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio Regionale.**
3. **In caso di scadenza, decadenza, come da p. 7, rinuncia o perdita dei requisiti di un delegato di Comunità Capi la Comunità Capi, rispettivamente e con le medesime modalità di cui ai punti precedenti, provvede immediatamente a designarne o ad eleggerne un altro;**
4. **i Capi Gruppo sono tenuti ad inviare, ai Responsabili Regionali, immediata comunicazione di ogni elezione e variazione dei delegati;**
5. **Il delegato, di Comunità Capi, salvo rinuncia o perdita di requisiti, resta in carica per 4 anni. Tale mandato è rinnovabile, consecutivamente, per un solo biennio.**
6. **L'assenza a due Assemblee consecutive, anche se non validamente costituite ai sensi del p.1 dell'art. 9, e anche se in convocazione straordinaria o in prosecuzione, provoca l'immediata decadenza del mandato del delegato di Comunità Capi.**

Art. 5 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea indicante luogo, data, ordine del giorno, orari di inizio e termine deve essere inviata per iscritto dai R.R. - **che potranno utilizzare per questo anche l'e-mail** – a tutti i componenti dell'Assemblea almeno 20 giorni prima della data fissata. **Entro**

10 giorni dalla data dell'assemblea dovrà essere inviato a mezzo e-mail o pubblicato sul sito regionale il materiale necessario per la discussione e le deliberazioni, al fine di consentire il più ampio dibattito sugli argomenti .

2. Il rispetto del termine dei **10** giorni per la **pubblicazione** del materiale e degli argomenti trattati ai componenti ed ai partecipanti è condizione per la validità dell'Assemblea ordinaria.

Numero, date, luogo ed orari di svolgimento dell'Assemblea ordinaria vengono programmati dal Consiglio Regionale, per ogni anno, entro e non oltre il mese di gennaio . Sarà cura del Comitato Regionale pubblicizzarle nelle forme più idonee ed efficaci

Art. 6 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria dai R.R. o per propria decisione o per richiesta scritta, motivata ed indicante l'OdG , data , orari e luogo , espressa dal Consiglio Regionale o da almeno un terzo dei Delegati.
2. In tali casi, la convocazione deve essere **inviata** ai componenti ed ai partecipanti dell'Assemblea – **con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria** – almeno 15 giorni prima della data fissata e l'OdG non è modificabile neanche in corso d'Assemblea.
3. Nel corso dell'Assemblea straordinaria è ammissibile l'utilizzo di mozioni d'ordine unicamente per modificare l'ordine di trattazione dei vari argomenti. Non si possono applicare i punti 5 e 6 dell'art.9 del presente regolamento.

La mancanza della condizione di validità ai fini deliberativi (sia precedentemente che in fase di votazione) nel corso dell'Assemblea Straordinaria comporta l'immediato annullamento e l'immediata chiusura dell'Assemblea stessa

Art. 7 PREPARAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Responsabili di Zona ed i Capo Gruppo hanno il compito di stimolare, con la collaborazione dei Delegati, la discussione e il confronto sulle tematiche da trattare così che quest'ultimi possano meglio svolgere il proprio compito e per un maggior coinvolgimento dei capi alla vita associativa regionale.

Art. 8 ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN CONVOCAZIONE ORDINARIA

1. L'OdG da inviare con la convocazione viene stabilito dal Consiglio Regionale, con possibilità per i R.R. di aggiungere altri punti.
2. Non oltre il **15** giorno precedente l'Assemblea , su richiesta scritta, circostanziata e motivata da parte di almeno 10 Delegati o di 15 componenti l'Assemblea con diritto di voto , possono proporsi nuovi argomenti da trattare.
3. Tali proposte vengono inviate ai R.R. che ne curano **l'invio nelle stesse forme della convoca o la pubblicazione sul sito regionale, entro i 5** giorni successivi al ricevimento.
4. All'inizio dei lavori dell'Assemblea , gli interessati presentano mozioni d'ordine su tali proposte e l'Assemblea decide se modificare l'OdG originario sia relazione agli argomenti che all'ordine di trattazione.
5. Sull'OdG così formulato l'Assemblea potrà deliberare , con esclusione della possibilità di votazione su qualsiasi altro punto.
6. L'OdG deve comunque prevedere , come ultimo, il punto "varie ed eventuali" per comunicazioni, avvisi, scambi di opinione non soggetti a votazione.
7. In caso di avvenimenti di eccezionale rilevanza accaduti nei 25 giorni prima precedenti l'Assemblea, i soli R.R. possono proporre alla stessa , con mozione d'ordine, di trattate argomenti connessi con tali avvenimenti , anche se non precedentemente comunicati.

Art. 8-bis DELEGHE

1. **I delegati di Comunità Capi, impediti a presenziare all'Assemblea, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio adulto membro della medesima Comunità Capi, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo dal vigente Statuto Agesci.**
2. **La delega può essere concessa per una sola Assemblea all'anno.**

3. Le dichiarazioni di sostituzione e di delega devono essere consegnate alla Segreteria dell'Assemblea all'atto dell'iscrizione.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 4, punto 6, si considera presente il componente dell'Assemblea validamente rappresentato ai sensi delle norme di cui sopra

Art. 9 VALIDITA'

1. L'assemblea è validamente costituita, ai fini deliberativi, con la presenza del **50% dei delegati di gruppo (con arrotondamento all'intero maggiore)**.
2. I R.R. dichiarano validamente costituita l'Assemblea dopo aver verificato le condizioni di cui al punto 1.
3. La presenza del quorum fissato è condizione di validità delle votazioni e , nello svolgimento, di ciascuna di queste viene verificato.
4. Se nel corso di una votazione si verifica la mancata condizione di quorum , i Presidenti sospendono i lavori per massimo 15 minuti alla ripresa, qualora persista la mancanza di tale condizione si applica il punto 6 nonché l'ultimo periodo del punto 8 di questo articolo.
5. Qualora sin dall'inizio dei lavori assembleari non si raggiunga il quorum , o venga questo a mancare nel caso di cui al punto 5 , l'Assemblea viene riconvocata dai R.R. col medesimo OdG - o con la parte di questo non trattata – in tempi brevi e comunque non oltre i 60 giorni.
6. La comunicazione verbale fatta ai presenti vale come convoca, che viene poi inviata per iscritto in tempo utile.

Qualora anche nella 2^a convocazione non si verifichi il raggiungimento del quorum i R.R. ne danno comunque corso che si svolgerà sotto la loro direzione e senza formalità ai soli fini di dibattito.

Art. 10 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Trenta minuti prima dell'inizio dell'Assemblea si apre la Segreteria , coordinata da un capo - componente o partecipante dell'Assemblea - designato dai RR.
2. La Segreteria prevede a tutti gli adempimenti necessari e fornisce i dati ai RR per la dichiarazione di valida costituzione ai fini deliberativi dell'Assemblea stessa.
3. Una volta avvenuta tale dichiarazione, i RR provvedono allo svolgimento degli adempimenti circa l'OdG di cui all'art.8 , nel caso di Assemblea Ordinaria.
4. Successivamente e su proposta dei RR , l'Assemblea elegge con voto palese ed in diarchia i Presidenti ed i Segretari ; un Presidente e **2** componenti per il Comitato Mozioni ; un Coordinatore e **3** scrutatori per il Comitato Elettorale. Presidenti, Segretari, membri del Comitato Mozioni ed Elettorale sono da eleggere tra i componenti ed i partecipanti all'Assemblea.
6. Compiuto quanto sopra , la conduzione dell'Assemblea viene assunta dai due Presidenti .
7. Gli argomenti dell'OdG vengono trattati secondo l'ordine stabilito salvo mozioni d'ordine nel corso dei lavori .
8. I Presidenti danno la parola, secondo l'ordine di richiesta per interventi di durata massima di 5 minuti , salvo quando si tratti di relazioni preliminari, introduttive o conclusive o del Presidente del Comitato Mozioni.
9. In ogni caso la precedenza va data, per ogni argomento, a chi interviene per la prima volta.
10. Salvo diversa determinazione dei Presidenti, o dell'Assemblea a seguito di mozione d'ordine, le votazioni avvengono al termine della fase del dibattito attinente a tutto quanto all'OdG e prima del punto "varie ed eventuali".

Con mozione d'ordine è sempre possibile, in corso d'Assemblea, modificare l'ordine di trattazione dei punti inclusi all'OdG.

Art. 11 ASSEMBLEA IN PROSECUZIONE

1. Qualora, all'approssimarsi del prefissato orario di termine dell'Assemblea in convocazione ordinaria, risulta evidente che non è possibile concludere i lavori entro tale orario è possibile, a seguito di mozioni d'ordine da approvare con la medesima maggioranza prevista per le modifiche del presente regolamento, richiedere la modifica dell'orario di termine dei lavori o

l'aggiornamento ad altra data in cui si svolgerà un'Assemblea in prosecuzione; in quest'ultimo caso si applica, in quanto compatibile, il disposto dei punti 6 , 7, dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 VERBALE E DOCUMENTAZIONE

1. I Segretari provvedono a redigere verbale della riunione che deve indicare i presenti, contenere un breve cenno dei fatti, le questioni trattate e le deliberazioni dell'Assemblea con indicazione dei risultati delle votazioni.
 2. Essi si avvalgono della documentazione della Segreteria iscrizioni, del Comitato Mozioni, degli scrutatori, dell'obbligatoria registrazione degli interventi su nastro e di quant'altro necessario.
 3. Ciascun componente può richiedere che venga inserita nel verbale una espressione di voto o una dichiarazione, anche scritta, propria o altrui.
 4. Il verbale va completato e sottoscritto dai Segretari, nonché vistato dai R.R. entro i 30 giorni successivi, dopodiché va inserito nella raccolta ufficiale degli atti regionali.
 5. Un estratto del verbale, con sintetica esposizione delle proposte approvate e respinte, nonché indicazione delle persone elette deve essere pubblicizzato a tutti i capi nelle forme più idonee (es: MarcheScout).
 6. I R.R. provvedono a raccogliere e conservare , per i **180** giorni successivi all'Assemblea, le schede utilizzate per le elezioni nonché tutto il materiale di cui al punto 2 del presente articolo, consentendone la consultazione a qualunque componente l'Assemblea che ne faccia richiesta.
- Trascorso tale termine le schede utilizzate per le votazioni e tutto il materiale di cui al punto 2 del presente articolo - con esclusione dei nastri audio registrati - vengono distrutti

Art. 13 VOTAZIONI DI PROPOSTE

1. Ad ogni votazione, ciascuno dei presenti aventi diritto di voto deve esprimersi in uno dei seguenti modi: voto favorevole, voto contrario, voto di astensione
2. Una proposta è da considerarsi approvata, salvo diversa disposizione, quando il numero dei voti a favore è superiore alla somma dei voti contrari e di astensione .
3. Salvo diversa disposizione le votazioni di proposte vengono effettuate in modo palese con verbalizzazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti.
4. Il risultato di ogni votazione, salvo diversa disposizione, è immediatamente esecutivo ed operante.

Art. 14 VOTAZIONE DI PERSONE

1. Salvo diversa disposizione, le votazioni di persone si svolgono a scrutinio segreto mediante schede , con verbalizzazione di nome e numero di partecipanti e dei risultati.
2. Ad ogni votazione, salvo diversa disposizione, in ogni scheda può essere espresso un numero di preferenze sui candidati non superiore alle persone da eleggere **per ciascun incarico**.
3. Ogni avente diritto non può esprimere più di una preferenza per il medesimo incarico. Verranno considerate nulle le schede prive di preferenza o con preferenze superiori al numero concesso. **Se viene utilizzata una scheda multipla, si annulla solo la parte a cui l'elemento di nullità si riferisce.**
4. Ogni votazione la cui somma di voti validi e nulli sia inferiore al quorum richiesto per la validità dell'Assemblea è annullata , senza per questo avere conseguenze per la prosecuzione dell'Assemblea stessa.
5. Tra tutti i candidati sono eletti quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti, provvedendo però a garantire - ai sensi dello Statuto - la dovuta rappresentanza del sesso minoritario quando necessario.
6. Nel caso in cui due o più candidati ricevano lo stesso numero di voti si procede ad ulteriore votazione relativa a questi soli candidati. Per questo ballottaggio non è richiesto il verificarsi del punto 4 del presente articolo .
7. In tutti i casi in cui il numero dei candidati per incarico sia uguale al numero delle persone da eleggere il candidato, per essere eletto, dovrà ricevere il voto della metà più uno dei votanti , includendo nel computo tanto i voti validi quanto quelli nulli.

Art. 15 **CANDIDATURE**

1. Il Comitato Regionale, i Comitati di Zona, i Gruppi, gli Assistenti ecclesiastici e gli adulti in servizio , purché censiti nell'ambito regionale, possono proporre - sia in forma singola che associata - candidature.
2. Per tutte le elezioni di competenza assembleare, il Comitato Regionale **deve adoperarsi** a proporre un numero di candidati pari , almeno, a quello degli incarichi da ricoprire .
3. I candidati devono possedere i requisiti di eleggibilità, essere censiti nell'ambito regionale, aver espresso la propria disponibilità.
4. Le candidature, corredate da curriculum e dalle motivazioni, vanno presentate per iscritto almeno 10 giorni prima dell'Assemblea ai RR che ne dispongono la distribuzione all'atto d'iscrizione all'Assemblea.
5. Entro un termine stabilito dalla Presidenza, ulteriori candidature possono essere presentate in corso d'Assemblea. Comunque queste possono riferirsi esclusivamente a capi presenti in Assemblea ed essere presentate da almeno 10 componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto.
6. Tutti i candidati hanno il diritto/dovere di essere presenti all'Assemblea al fine di pronunciare un intervento con il quale vengono anche a specificare le proprie intenzione relative all'incarico da ricoprire.
7. Nel caso di assoluta impossibilità del candidato - nei termini del punto 4 del presente articolo - ad essere presente, è necessario che l'intervento all'Assemblea venga fatto pervenire in forma scritta così da poter essere eletto, pena la decadenza dalla candidatura.
8. E' obbligatorio anche un intervento di presentazione da parte di uno dei proponenti, salvo che il candidato non si sia proposto egli stesso - il che è ammissibile - nei termini del punto 4 del presente articolo.
9. Ad ogni votazione, salva diversa disposizione, in ogni scheda può essere espresso un numero di preferenze sui candidati, non superiore alle persone da eleggere.

Art. 16 **MOZIONE D'ORDINE : PROCEDURA**

1. Le mozioni d'ordine, che costituiscono un istituto diverso da quello delle mozioni, sono utilizzabili solo nei casi previsti dal presente regolamento e vengono presentate al termine dell'intervento in corso.
2. Dopo l'intervento del proponente, non si può più avere più di un intervento a favore ed uno contro - **salvo autorizzazione della presidenza** - a cui segue la votazione.

Art. 17. **PRESIDENZA**

1. I Presidenti dell'Assemblea, oltre a quanto specificato precedentemente, dirigono i lavori, sospendono momentaneamente la seduta, richiamano gli assenti in aula, verificano nel corso delle votazioni l'esistenza delle condizioni di validità per deliberare ed eleggere, provvedono a mantenere l'ordine.
2. Le decisioni procedurali dei Presidenti sono definitive.

Art. 18 **SCRUTATORI**

1. Gli Scrutatori, sotto la responsabilità del Coordinatore , provvedono a tutte le operazioni di voto, palese e segreto, registrando i risultati e , ove previsto, numero e nome dei votanti e presenti.

Art. 19 **MOZIONI E RACCOMANDAZIONI**

1. Coloro che intendono far votare proposte inerenti gli argomenti inclusi nell'OdG debbono depositare apposita mozione, per iscritto, presso il Comitato Mozioni che d'intesa coi proponenti provvede ad apportare, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarirne il senso, ad unificarle con mozioni analoghe o a consentire la votazione per punti.
2. Qualora ad una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nelle forme emendate, iniziando da quelle che a giudizio del Comitato Mozioni, appare la più radicale.

